COMUNE DI MOZZAGROGNA

Provincia di Chieti

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 23-12-2021

Oggetto:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, in videoconferenza. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i Signori.

SCHIPS TOMMASO	P	ANDREOLI CARMINE	P
SIMIGLIANI PIETRO	P	DELLA ZIZZA CONCETTA	P
RAPINO GIOVANNI	P	MANCI FILIPPO	P
FATTORE REGGIONINO	P	LUCIANI GIUSEPPE	P
DI GIULIO PAMELA	P	DI GIULIO SIMONE	P
FEDELE SALVATORE	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DR.TOMMASO SCHIPS nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:

Il Sindaco illustra l'argomento all'Ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

ACCERTATO che il Comune di Mozzagrogna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 13.09.2018 si è preso atto delle società costituenti il Gruppo di amministrazione pubblica del comune di Mozzagrogna e si è preso atto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società che prevedeva la messa in liquidazione della società I.S.I. s.r.l.;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mozzagrogna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno

l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO l'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICORDATO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2020 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2019, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" e al "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
- l'esito di quest'ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 03.12.2020 si è preso atto dello stato di attuazione del Piano di revisione delle società che prevedeva la messa in liquidazione della società I.S.I. s.r.l.;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018 del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019 e rese disponibili sul sito di detto Ministero anche per le rilevazioni aventi scadenza il 31.12.2021;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Con voti FAVOREVOLI N. 8 resi per alzata di mano – ASTENUTI N. 3 (Manci, Luciani e Di Giulio)- Consiglieri presenti n. 11

D E L I B E R A

1. di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Mozzagrogna detiene partecipazioni al 31/12/2020, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la revisione periodica effettuata prevede, quale misura di razionalizzazione che siano concluse le procedure di liquidazione della società "I.S.I. srl in liquidazione" ", la cui partecipazione era ancora detenuta da questo Ente al 31.12.2020 ma acclarando nel contempo che, giusta visura camerale agli atti di questo Comune, la detta società risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in data 30.07.2021;
3. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente sull'applicativo Con.Te ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto del presente provvedimento;

Inoltre , data l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI N. 8 resi per alzata di mano – ASTENUTI N. 3 (Manci, Luciani e Di Giulio)- Consiglieri presenti n. 11

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to DR.TOMMASO SCHIPS	F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

Reg. Pub. n. 526

Il sottoscritto messo Comunale attesta che la presente:

- ☐ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 28-12-2021 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 28-12-2021 al 12-01-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000.

Mozzagrogna, li 28-12-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Onofrio Teresa

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno 28-12-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Mozzagrogna, lì 28-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Mozzagrogna, lì 28-12-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA